

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2797**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, CACCIA, SAVIO, BONETTI, MELELEO,
PERRONE, TEDESCHI, ASTORI, VENTRE***Presentata il 12 aprile 1985***Istituzione del Consiglio della giustizia militare**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 7 maggio 1981, n. 180, sono state apportate modificazioni di grande importanza all'ordinamento giudiziario militare, realizzando un primo, puntuale adeguamento della giurisdizione militare ai principi costituzionali. Punti essenziali della legge suddetta sono — oltre all'introduzione del giudizio di appello ed alla riconduzione del giudizio di legittimità alla Corte di cassazione — l'estensione ai magistrati militari delle disposizioni già previste per i magistrati ordinari, concernenti lo *status* giuridico, la progressione di carriera e le garanzie di indipendenza. Sotto tale ultimo profilo la legge n. 180 del 1981 ha espressamente previsto all'articolo 15 l'isti-

tuzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare.

La presente proposta di legge mira a realizzare tale qualificante aspetto della complessa riforma della giustizia militare sul modello del Consiglio superiore della magistratura con i necessari adattamenti che la giurisdizione speciale dei tribunali militari richiede.

Le istanze di fondo, adeguatamente valutate, sono correlate sia al rispetto delle garanzie di indipendenza che l'articolo 108 della Costituzione stabilisce anche per i giudici delle giurisdizioni speciali, sia ai collegamenti funzionali con gli organi costituzionali ed amministrativi dello Stato.

La proposta prevede (articolo 1) la denominazione di Consiglio della giustizia militare per l'organo di autogoverno suddetto, nonché la sede in Roma e ne fissa in nove il numero dei componenti: tre di diritto (procuratore generale militare presso la Corte suprema di cassazione, presidente della Corte militare di appello, procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); quattro eletti dai magistrati militari; due nominati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, scelti tra i professori universitari di ruolo in materie penalistiche e tra gli avvocati patrocinanti in Cassazione con almeno 15 anni d'iscrizione all'albo, designati dalle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

Le attribuzioni del Consiglio della giustizia militare (articolo 6) sono affini a quelle previste per il Consiglio superiore della magistratura, in aggiunta alle quali (articolo 12) è previsto un parere motivato per l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari per i giudici militari non ma-

gistrati, aventi *status* di ufficiale, vincolante quando concluda per l'esclusione di responsabilità disciplinare.

La Presidenza del Consiglio è attribuita al procuratore generale militare presso la Corte suprema di cassazione al quale non sarà più demandata la sorveglianza su tutti i magistrati requirenti che l'articolo 7 della legge n. 180 del 1981 gli attribuisce. In tal modo detta funzione assume posizione autonoma e distaccata per l'esercizio del potere di impulso e di coordinamento dell'attività dell'organo di autogoverno.

L'articolo 14 prevede l'istituzione di una commissione per il personale delle cancellerie e segreterie con competenza affine a quella dei Consigli di amministrazione dei vari Ministeri.

La proposta, infine, prevede l'estensione ai magistrati militari del complessivo trattamento economico stabilito per i magistrati ordinari: la *ratio* è collegata all'articolo 1 della legge n. 180 del 1981, sì che la disposizione proposta si propone di colmare la pregressa lacuna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Sede e composizione).

È costituito, con sede in Roma, l'organo di autogoverno della magistratura militare che assume la denominazione di Consiglio della giustizia militare.

Il Consiglio si compone: del procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione, del presidente della Corte militare di appello, del procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello, membri di diritto; di quattro componenti eletti dai magistrati militari; di due componenti nominati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, scelti tra i professori universitari di ruolo di materie penali o tra gli avvocati patrocinanti in Cassazione con almeno 15 anni di iscrizione all'albo, designati dalle Commissioni di difesa della Camera e del Senato.

I componenti da eleggere sono scelti tra i magistrati militari di cassazione, di appello e di tribunale, nel numero, rispettivamente, di uno, uno e due per ciascuna delle categorie indicate, avuto riguardo alle funzioni effettivamente esercitate.

Il Consiglio è presieduto dal procuratore generale militare presso la Corte suprema di cassazione e, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal componente di diritto più anziano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con l'intervento di almeno sei componenti, dei quali almeno tre eletti. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il Consiglio, quando esprime proposte in merito alla costituzione o soppressione di organi giudiziari militari o alle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie, è integrato da due ufficiali generali o ammi-

ragli, nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

ART. 2.

(Disposizioni per i componenti eletti e per i componenti nominati dal Presidente della Repubblica).

Il mandato dei componenti eletti è compatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

I componenti nominati dal Presidente della Repubblica non possono esercitare, per la durata del mandato, la professione forense dinanzi agli organi giurisdizionali militari e dinanzi alla Corte suprema di cassazione, limitatamente ai ricorsi avverso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria militare.

ART. 3.

(Durata in carica del Consiglio).

I componenti di diritto e quelli eletti durano in carica un triennio. Tuttavia, finché non è insediato il nuovo Consiglio, essi continuano ad esercitare il loro mandato.

I componenti eletti sono immediatamente rieleggibili.

ART. 4.

(Segreteria del Consiglio).

L'ufficio di segreteria del Consiglio dipende dal presidente e si compone di un magistrato militare di appello o di tribunale, nominato dal Consiglio stesso, all'atto del primo insediamento, che lo dirige, nonché di personale della carriera direttiva e di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari e di personale della carriera esecutiva del Ministero della difesa.

Le funzioni di segretario sono compatibili con quelle di componente eletto del Consiglio.

ART. 5.

(Assegni ed indennità).

Ai componenti del Consiglio è attribuita una indennità di importo pari a quella percepita dai membri del Consiglio superiore della magistratura per ogni seduta e, inoltre, per coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e permanenza a Roma.

A tal fine, i componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica sono equiparati ai magistrati militari di cassazione.

ART. 6.

(Attribuzioni del Consiglio).

Il Consiglio delibera:

1) sulle ammissioni nella magistratura militare, sulle assegnazioni di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sull'avanzamento e su ogni altro provvedimento di stato dei magistrati militari;

2) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari.

Il Consiglio può fare proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare. Esprime, inoltre, pareri, vincolanti se negativi, sulle sanzioni disciplinari e sui trasferimenti relativi agli ufficiali investiti delle funzioni di giudice militare presso i tribunali militari e presso la Corte militare di appello.

Il Consiglio, inoltre:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami relativi alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il suo funzionamento;

3) fa proposte al Ministro della difesa in tutte le materie riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare.

ART. 7.

(Sanzioni disciplinari;
procedimento disciplinare).

Ai magistrati militari si applicano le stesse sanzioni disciplinari, previste dalle norme in vigore per i magistrati ordinari.

Il procedimento disciplinare per i magistrati militari di ogni qualifica si svolge dinanzi al Consiglio della giustizia militare. Si osservano le norme in vigore per i magistrati ordinari, sostituendo:

1) al Ministro di grazia e giustizia, il Ministro della difesa;

2) al procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, il presidente della Corte militare di appello o il procuratore generale presso la Corte militare di appello, secondo che il procedimento riguardi rispettivamente magistrati militari giudicanti o requirenti.

Nei confronti dei magistrati militari nominati agli uffici direttivi superiori, di procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione, di presidente della Corte militare di appello e di procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello, l'inizio dell'azione disciplinare compete solo al Ministro della difesa.

Il Consiglio della giustizia militare, ricevuta la richiesta di procedimento disciplinare, delega per l'istruttoria uno dei suoi membri che non potrà partecipare alla fase decisionale.

L'istruzione, la deliberazione, la forma e gli effetti dei procedimenti disciplinari sono regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario ordinario.

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate per estratto nel *Giornale ufficiale* del Ministero della difesa, salvo che abbiano carattere riservato.

ART. 8.

(Attribuzioni del presidente e del vicepresidente del Consiglio).

Il presidente del Consiglio della giustizia militare:

- 1) indice le elezioni dei componenti elettivi;
- 2) nomina la Commissione elettorale composta da tre magistrati militari, di cui il più anziano di ruolo assume le funzioni di presidente;
- 3) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta.

Il vicepresidente del Consiglio della giustizia militare sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni eventualmente delegategli dal presidente.

ART. 9.

(Elezione dei componenti del Consiglio).

All'elezione dei componenti del Consiglio partecipano tutti i magistrati militari in servizio, tranne gli uditori giudiziari militari, in unico collegio nazionale; sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Il voto è personale e segreto.

Ciascun elettore può votare per un numero di tre magistrati militari, e precisamente per uno avente funzioni di magistrato militare di cassazione, per uno avente funzioni di magistrato militare di appello e per uno avente funzioni di magistrato militare di tribunale.

Non sono validi i voti espressi per un numero di magistrati militari superiore a tre o che non rispettino le norme contenute nel precedente comma. La scheda in tal caso è dichiarata nulla.

I magistrati militari consegnano o fanno pervenire le schede contenenti i voti espressi, in busta chiusa, al presidente del tribunale militare.

I magistrati militari in servizio presso la Corte militare di appello o presso le sezioni distaccate, quelli in servizio presso le procure generali militari e i giudici militari di sorveglianza consegnano o fanno pervenire le schede contenenti i voti espressi, in busta chiusa, al presidente della Corte militare di appello o delle sezioni distaccate.

Il presidente della Corte militare di appello o delle sezioni distaccate e quelli dei tribunali militari consegnano o curano l'inoltro, a mezzo corriere, delle schede ricevute all'ufficio di segreteria del Consiglio.

Il presidente della commissione elettorale, nel giorno ed ora stabiliti, e nell'aula della Corte militare di appello di Roma, procede, in presenza dei membri della commissione stessa, e dei magistrati militari che intendono intervenire, alle operazioni di scrutinio e dichiara eletti i magistrati militari che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono.

In caso di parità di voti si procede, entro un mese dalla votazione e con le medesime modalità, a ballottaggio. In caso di nuova parità sono dichiarati eletti i magistrati militari con maggiore anzianità nella funzione, o, a parità, con maggiore anzianità di ruolo.

Delle operazioni di scrutinio è redatto processo verbale.

La completa costituzione del Consiglio è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 10.

(Ineleggibilità).

Non possono essere eletti componenti del Consiglio i magistrati militari sospesi dalle funzioni e i magistrati militari ai quali sia stata inflitta una sanzione più grave dell'ammonimento. Tuttavia sono eleggibili i magistrati militari sottoposti a censura quando, dalla data del relativo provvedimento, siano trascorsi almeno cinque anni, ed essa non è stata seguita da alcuna altra sanzione disciplinare.

ART. 11.

*(Poteri di sorveglianza
sui magistrati militari).*

L'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituito dal seguente:

« Il procuratore generale militare presso la Corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sull'ufficio autonomo del pubblico ministero militare e sui magistrati ad esso addetti.

I presidenti degli organi giudiziari militari esercitano la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati con funzioni giudicanti, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

I capi degli uffici del pubblico ministero esercitano la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati militari requirenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali ».

ART. 12.

*(Provvedimenti disciplinari
a carico di giudici militari).*

Per mancanze commesse in occasione o a causa delle funzioni giudiziarie, i giudici militari sono soggetti alle normali sanzioni disciplinari, previo parere motivato del Consiglio della giustizia militare. Il parere del Consiglio è vincolante quando concluda per l'esclusione di responsabilità disciplinari.

ART. 13.

*(Trattamento economico
dei magistrati militari).*

A decorrere dalla data d'entrata in vigore della legge 7 maggio 1981, n. 180, ai magistrati militari sono estese le disposizioni concernenti il trattamento economico dei magistrati ordinari.

ART. 14.

(Personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari).

I servizi di cancelleria e di segreteria degli organi giudiziari militari sono svolti dal personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari, al quale si applicano, salvo quanto previsto nei commi seguenti, le disposizioni concernenti le corrispondenti carriere del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

Le proposte di assegnazione, i trasferimenti, gli scrutini e i giudizi complessivi, nonché i procedimenti disciplinari concernenti il personale indicato nel primo comma sono di competenza di un'apposita commissione.

Essa è presieduta dal procuratore generale militare presso la Corte suprema di cassazione e si compone del presidente della Corte militare di appello, del procuratore generale presso la Corte militare di appello, del dirigente superiore più anziano tra quelli previsti in organico, nonché da due membri elettivi, di cui un funzionario della carriera direttiva e un funzionario della carriera di concetto.

In caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal presidente della Corte militare di appello.